

INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2018 SEZIONE ORDINARIA CON IRREGOLARITA'

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese

AVVISO PRELIMINARE D'IRREGOLARITA': La scrivente Camera di Commercio, nel corso delle operazioni preliminari all'emissione dei ruoli esattoriali, ha rilevato l'omesso e/o incompleto versamento di una o più delle annualità dal 2016 al 2017 da parte di codesta rispettabile impresa. Per ulteriori informazioni in merito, è possibile rivolgersi ai riferimenti operativi riportati in calce alla presente informativa.

Informazioni generali

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale¹.

Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.

Con successivo decreto Mise del 02 marzo 2018 (Del. Consiglio della Camera di Commercio n. 19 del 30/10/2017) è stato introdotto l'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019 pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2017, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.

L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1 gennaio 2018.

Termine di versamento

Il diritto annuale dovuto per l'anno 2018 deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con importo arrotondato all'unità di euro, oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, versato in centesimi con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione con le stesse modalità previste per le imposte sui redditi, utilizzando, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, il modello F24. L'importo del diritto può essere compensato con eventuali crediti per altri tributi o contributi riportati sul modello; anche in tale ipotesi gli importi devono essere maggiorati dello 0,40% se versati entro 30 giorni dalla scadenza.

Compilazione del modello F24

Nella sezione CONTRIBUENTE devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**:

- CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (**LI** per entrambe le provincie di Grosseto e Livorno accorpate);
- CODICE TRIBUTO - **3850**;
- ANNO DI RIFERIMENTO - **2018**;
- IMPORTI A DEBITO - indicare l'importo dovuto complessivamente dall'impresa calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e dell'importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l'importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.

Importi da versare

Per le sole Imprese Individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale 2018 è dovuto nella misura fissa di euro 120,00 per la sede e di euro 24,00 per ogni unità locale (**importi già incrementati del 20%**). Tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un importo commisurato al fatturato² complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2017, sommando tutti gli importi calcolati per scaglione partendo dalla misura fissa fino a quello nel quale rientra il totale del fatturato dichiarato (mantenendo 5 decimali):

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
euro	euro	
0,00	Fino a 100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
Oltre 100.000,00	Fino a 250.000,00	0,015%
Oltre 250.000,00	Fino a 500.000,00	0,013%
Oltre 500.000,00	Fino a 1.000.000,00	0,010%
Oltre 1.000.000,00	Fino a 10.000.000,00	0,009%
Oltre 10.000.000,00	Fino a 35.000.000,00	0,005%
Oltre 35.000.000,00	Fino a 50.000.000,00	0,003%
Oltre 50.000.000,00		0,001% (Fino ad un massimo di Euro 40.000,00)

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro. Il versamento da eseguire deve essere calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e quello delle unità locali esistenti **cui deve essere applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% (decreto Mise 02 marzo 2018)**, con i criteri di arrotondamento di cui al successivo paragrafo.

Diritto annuale, online calcolo e pagamento

E' disponibile un nuovo sito tematico dedicato al diritto annuale: <http://dirittoannuale.camcom.it>

Il nuovo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell'importo dovuto dall'impresa, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico PagoPa oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi sotto indicati.

Arrotondamenti

L'importo da versare deve essere arrotondato secondo i criteri stabiliti dalla nota n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.gov.it - sezione Diritto Annuale. In particolare si segnala che il versamento da effettuare entro il termine ordinario di pagamento deve essere espresso in unità di euro e per i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque numeri decimali, mentre il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno versato nei termini quanto dovuto possono - entro un anno dalla scadenza - sanare spontaneamente la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così dell'applicazione di una sanzione ridotta.

Si rammenta che il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 449/97).

Ulteriori informazioni e riferimenti normativi

Sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.gov.it - sezione Diritto Annuale - è possibile visionare e scaricare la presente informativa, la nota del Mise n. 19230 del 03/03/2009, per l'individuazione dei righi del modello IRAP da considerare ai fini della determinazione del fatturato e per il calcolo degli arrotondamenti, la circolare del Mise n. 0359584

del 15/11/2016 nonché le ulteriori informazioni sull'esazione del diritto annuale e la normativa di riferimento relativamente al tributo ed all'applicazione delle sanzioni in materia.

Riferimenti operativi sono i seguenti

- Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Piazza del Municipio, 48 57123 Livorno (sede di Livorno) e Via F.lli Cairolì n. 10, 58100 Grosseto (sede di Grosseto)
- Ufficio Diritto Annuale - orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 08.45/12.45
- Tel. 0586/231284 – 0586/231329 – 0564/430207
- e-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it

Si ricorda infine quanto segue:

- tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

- a partire dal 1° settembre 2016 le Camere di Commercio di Grosseto e di Livorno si sono accorpate in un unico nuovo ente denominato Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

1) Per unità locale si intende qualsiasi localizzazione diversa dalla sede (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.).

2) Per la definizione di fatturato occorre fare riferimento alla nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamata.